



Ufficio del Giudice di Pace di Roma
Via Teulada 28/40 Roma
UFFICIO DI PRESIDENZA

Prot. N. 505/200
Risposta a nota del.....
N.....

Roma, li **-3 GIU 2020**

OGGETTO: trattazione procedimenti nel settore civile dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma

Al Consiglio Superiore della Magistratura

R O M A

Al Sig. Presidente della Corte di Appello di

R O M A

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di

R O M A

Ai Giudici di Pace del settore civile

c.p.c.: Al Giudice Delegato del settore civile dott.ssa **Claudia Pedrelli**

Al Giudice Delegato del settore penale dott.ssa **Paola Roja**

Al Referente Giurisdizionale dott. **Edmondo Mignucci**

Si trasmette, per conoscenza e per quanto di rispettiva competenza, l'unito decreto di cui all'oggetto.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott. Marco U. B. Bonfanti)



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

Il Presidente e la Dirigente Amministrativa

- visto il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27;
- visti, in particolare i commi 5 e 6 dell'art. 83, d.l. citato, che *“per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”* hanno individuato due fasi distinte: a) il periodo di sospensione dei termini e dell'attività giudiziaria compreso tra il 9 marzo 2020 e il 15 aprile 2020 e b) il periodo successivo fino al 30 giugno 2020 in cui i capi degli uffici giudiziari possono adottare *“le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministro della salute”* di cui al successivo comma 7;
- visto il decreto legge 8 aprile 2020, n. 19 e in particolare l'art. 36 che ha prorogato all'11 maggio 2020 il termine di sospensione delle udienze e differito al 12 maggio 2020 il termine iniziale del periodo di validità delle misure organizzative dei capi degli uffici giudiziari previsto dall'art. 83, comma 6, d.l. 18/2020;
- visto il Decreto 4 maggio 2020, prot. 403 con il quale il Presidente del Tribunale ha adottato le misure organizzative di cui al comma 7 art. 83, d.l. citato per lo svolgimento dell'attività giudiziaria dal termine della sospensione fino al 31 luglio 2020, termine, quest'ultimo, così differito dall'art. 3 comma 1 lett. i) del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, in corso di conversione;
- considerato che il citato Decreto presidenziale 4 maggio 2020 prevede una costante attività di ricognizione e monitoraggio sull'attuazione delle misure organizzative applicate al fine di ovviare alle eventuali disfunzionalità rilevate e di

predispone gli opportuni adeguamenti anche di incremento delle cause da trattare rispetto al dato iniziale in linea con l'andamento migliorativo del problema sanitario;

- tenuto conto delle istanze di incremento del numero delle udienze formulate dal COA,
- rilevato che dalla relazione del Presidente magistrato delegato per il settore civile del 1.6.2020 e dalla relazione del Referente giurisdizionale referente del 28.5.2020 emerge che la riattivazione delle udienze civili a partire dal 18 maggio 2020 è avvenuta nel rispetto delle prescrizioni organizzative e di contrasto all'emergenza sanitaria di cui al Decreto presidenziale 4 maggio 2020, prot. 403 e all'allegato progetto dell'ingegnere Responsabile della sicurezza;
- ritenuto che le opposizioni a sanzioni amministrative di cui al d.l. n. 150/2011, previste tra le tipologie di cause da trattare nel periodo, possono essere trattate anche in difetto di preventiva costituzione di tutte le parti, essendo stato attivato presso l'Ufficio apposito presidio per consentire alla Pubblica Amministrazione interessata la tempestiva costituzione in giudizio;
- considerato che le udienze sono tenute in due sole aule per ciascun piano, che stante la tipologia di cause trattate nel periodo, la trattazione delle stesse è concentrata in un lasso temporale assai ristretto; che peraltro l'accesso ad ora prestabilita e il deflusso dei procuratori interessati, avvengono secondo un percorso a senso unico preventivamente individuato che evita il rischio di incontri con i procuratori della causa successiva (accesso dall'ingresso di via Teulada nn. 28 e 40, deflusso da uscita straordinaria individuata a pag. 11 del Protocollo di Sicurezza Anticontagio);
- considerato che è opportuno l'incremento delle cause da trattare al fine di evitare l'accrescimento incontrollato dei ruoli dei giudici di pace dell'ufficio;
- ritenuto, per quanto sopra, che fermo restando il numero di due udienze al giorno da tenersi nelle aule per piano impegnate giornalmente, va rimodulata l'organizzazione delle udienze con incremento delle cause da trattare nel numero

di 10 per ciascuna delle due udienze (tenute rispettivamente dalle ore 9,00 e dalle ore 13,30);

- considerato, con riferimento all'espletamento di tutte le attività amministrative collaterali all'attività giudiziaria e alla consistenza della presenza in ufficio del personale amministrativo, che le stesse potranno essere rimodulate ed incrementate previa interlocuzione dei funzionari addetti ai diversi uffici di interesse con il Dirigente Amministrativo;


Dispone

- che il numero dei procedimenti che ciascun giudice può trattare in ciascuna delle due udienze giornaliere è individuato in 10 procedimenti che sono trattati nelle due aule per ciascuno dei tre piani degli stabili di via Teulada, già in uso;
- che a tal fine il giudice fissa ciascuna delle 10 cause ad orario preciso e differenziato di 27 minuti da quella che segue, a partire dalle ore 9,00 per la prima udienza giornaliera e dalle ore 13,30 per la seconda udienza giornaliera;
- le cause di opposizione a sanzioni amministrative di cui al d.l. n. 150/2011 sono trattate anche in difetto di preventiva costituzione di tutte le parti;
- la rimodulazione e l'incremento delle attività amministrative collaterali all'attività giudiziaria e la consistenza della presenza in ufficio del personale amministrativo, sono attuate previa interlocuzione dei funzionari addetti ai diversi uffici di interesse con il Dirigente Amministrativo;
- sono integralmente confermate, nel resto, tutte le previsioni contenute nel Decreto Presidenziale 4 maggio 2020, prot. 403.

Si pubblichi sul sito Web dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma e si comunichi al C.S.M., al Sig. Presidente della Corte di Appello di Roma, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma e ai Giudici di pace del settore civile.

Roma 3.6.2020

La dirigente Amministrativa
Caterina Stranieri



Il Presidente Vicario
Antonio La Malfa

